

Fondazione di Previdenza EFG SA

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale e sull' assunzione di collettivi

Versione gennaio 2018

1. GENERALITÀ

Nel presente regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e definizioni:

- **Fondazione:** Fondazione di Previdenza EFG SA
- **Fondatrice:** EFG Bank AG
- **Datore di lavoro:** EFG Bank AG e le altre società affiliate alla Fondazione
- **Persona assicurata:** persona assicurata attivamente (sono comprese le persone già assicurate attivamente nella Fondazione al 30 giugno 2017 e quelle assicurate nella medesima sulla base della loro assunzione a partire dal 1° luglio 2017 da parte di EFG Bank AG e di altre società affiliate alla Fondazione).
- **Beneficiario di rendita:** pensionato, invalido, figlio e superstite avente diritto
- **Destinatario:** persona assicurata o beneficiario di rendita ai sensi dell'atto statutario
- **Capitali previdenziali:** l'insieme dei capitali previdenziali degli assicurati attivi e dei capitali previdenziali dei beneficiari di rendita
- **LPP:** Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
- **OPP 2:** Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
- **LFLP:** Legge federale sul libero passaggio nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

2. LIQUIDAZIONE PARZIALE

1. Aspetti generali

In caso di liquidazione parziale le persone assicurate uscenti hanno diritto a partecipare ai mezzi liberi, parimenti hanno il dovere di partecipare al disavanzo tecnico (vedi Art. 23 LFLP e Artt. 53b–53d LPP).

2. Fattispecie di una liquidazione parziale

Le condizioni per una liquidazione parziale sono adempiute:

- a) in caso di riduzione del personale, se a seguito di uscite involontarie il numero di persone assicurate e le loro indennità d'uscita si riducono di almeno il 10% a causa di uscite. Se la riduzione del personale avviene, a seguito dello stesso motivo durante un periodo compreso fra uno e due anni, le condizioni sono comunque adempiute;
- b) in caso di abbandono di singoli settori del datore di lavoro oppure in caso di scorporo di singoli settori verso altre società non affiliate alla Fondazione. A seguito di uscite involontarie, in entrambi i casi i provvedimenti devono toccare almeno il 5% delle persone assicurate e il 5% delle indennità d'uscita delle medesime;
- c) se viene sciolto un contratto di affiliazione. In questo caso il numero di persone assicurate affiliate deve corrispondere almeno al 5% di tutte le persone assicurate e di tutti i beneficiari di rendita (qualora tali beneficiari siano interessati dallo scioglimento del contratto di affiliazione) e almeno al 5% delle indennità d'uscita di tutte le persone assicurate ovvero dei capitali previdenziali (qualora i beneficiari di rendita siano interessati dallo scioglimento del contratto di

affiliazione). Al momento dello scioglimento, la convenzione di affiliazione tra la società uscente e la Fondazione deve essere inoltre costituita da almeno due anni.

Le uscite sono considerate involontarie se la cessazione del rapporto di lavoro spetta al datore di lavoro.

3. Periodo di riferimento e data di chiusura del bilancio

Ai sensi del cpv. 2 lettere a) e b), il periodo di riferimento ha inizio con la prima e termina con l'ultima uscita a seguito della riduzione del personale o della ristrutturazione.

La data determinante per la liquidazione parziale e l'allestimento del bilancio della liquidazione parziale e quindi la determinazione dei mezzi liberi, degli accantonamenti tecnici e delle riserve ovvero del disavanzo è la data ordinaria di chiusura del bilancio che si colloca entro il periodo di riferimento. In caso di più date ordinarie di chiusura del bilancio entro il periodo di riferimento, si fa riferimento alla data di chiusura del bilancio più prossima al termine del periodo di riferimento. In assenza di una data ordinaria di chiusura del bilancio entro il periodo di riferimento, si fa quindi riferimento alla data ordinaria di chiusura del bilancio precedente l'inizio del periodo di riferimento.

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, la data di scioglimento è considerata come la data di riferimento della chiusura del bilancio per la liquidazione parziale. Qualora tale data di riferimento non corrisponda con una data di chiusura del bilancio, si fa riferimento alla data ordinaria precedente di chiusura del bilancio.

4. Effettivo uscente

Se le condizioni ai sensi del cpv. 2 lett. a o b sono soddisfatte, le persone assicurate che, a seguito della riduzione del personale o della ristrutturazione, si dimettono involontariamente dai datori di lavoro affiliati, fanno parte dell'effettivo uscente.

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione ai sensi del cpv. 2 lett. c, tutte le persone assicurate del datore di lavoro sinora affiliato fanno parte dell'effettivo uscente. Per i beneficiari di rendita, sono determinanti le disposizioni del contratto di affiliazione.

5. Uscita collettiva e individuale

Se almeno 10 destinatari si trasferiscono come gruppo ad un nuovo istituto di previdenza, nel quadro di un provvedimento che non sia stato preso dal gruppo stesso, si è in presenza di un'uscita collettiva. In tutti gli altri casi, diversi da questa fattispecie, si tratta di uscite individuali.

6. Principi per la determinazione dei mezzi liberi ovvero del disavanzo tecnico

La base per la liquidazione parziale è data dal bilancio commerciale e dal bilancio tecnico alla data di riferimento del medesimo, da cui traspare la situazione finanziaria della Fondazione.

Gli attivi di bilancio sono valutati secondo le disposizioni Swiss GAAP RPC 26.

La valutazione dei Capitali di previdenza e la costituzione di accantonamenti attuariali avvengono sulla base del Regolamento degli accantonamenti attuariali. Oltre agli accantonamenti previsti dal Regolamento suddetto, si possono costituire ulteriori accantonamenti, in particolare qualora siano decisi pensionamenti nel quadro della liquidazione parziale e gli accantonamenti già costituiti a tale scopo si rivelino insufficienti. La riserva di fluttuazione si determina sulla base del Regolamento d'investimento. Se la liquidazione parziale ha un influsso negativo sulla struttura del rischio, occorre costituire un ulteriore accantonamento per l'interesse di continuazione. La determinazione dell'interesse di continuazione si orienta al tasso d'interesse privo di rischio.

7. Fondi liberi e copertura insufficiente

Sono presenti mezzi liberi se l'insieme dei capitali previdenziali e della riserva di fluttuazione è inferiore al patrimonio disponibile. Per patrimonio s'intende il totale degli attivi da bilancio commerciale, dedotti i debiti, le delimitazioni passive, le riserve di contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione e gli accantonamenti non tecnici. Si ha una copertura insufficiente quando il capitali previdenziali sono superiori al patrimonio disponibile.

In caso di uscite individuali esiste un diritto individuale, in caso di uscita collettiva esiste un diritto collettivo e/o individuale, a seconda della decisione del Consiglio di Fondazione, ad una parte dei mezzi liberi. Alla quota di destinatari non si addebitano né interessi tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il momento in cui entra in vigore il piano di ripartizione né interessi di mora dal momento in cui entra in vigore il piano di ripartizione.

In presenza di una copertura insufficiente, nel caso di un'uscita individuale si procede sempre ad una decurtazione individuale dell'indennità d'uscita. Nel caso di un'uscita collettiva, il disavanzo calcolato per l'effettivo uscente viene dapprima computato sulla quota dell'accantonamento tecnico e successivamente, in modo proporzionale, sulle indennità d'uscita delle persone assicurate e capitali previdenziale dei beneficiari di rendita. L'aver di vecchiaia secondo l'Art. 15 LPP è garantito in ogni caso. La quota del disavanzo dei destinatari che rimangono nella Fondazione (continuazione) permane collettivamente nella Fondazione.

La Fondazione può ridurre provvisoriamente le indennità d'uscita individuali se si delinea una liquidazione parziale e la copertura della Fondazione è insufficiente. La decurtazione provvisoria vale solo per le persone assicurate che saranno presumibilmente interessate dalla liquidazione parziale. La decurtazione deve essere espressamente definita come tale. Al termine della procedura di liquidazione parziale, la Fondazione effettua un conteggio definitivo e corrisponde un'eventuale differenza più interessi ai sensi dell'Art. 15 cpv. 2 LPP dopo l'uscita dalla Fondazione sino al momento del versamento effettivo dell'indennità d'uscita. Un'eventuale mora nel versamento della differenza ancora dovuta si basa per analogia sulle disposizioni del Regolamento di previdenza in merito al versamento delle indennità d'uscita. La mora inizia, dopo la scadenza del termine previsto dal Regolamento di previdenza, dall'entrata in vigore del piano di ripartizione, al più presto tuttavia dopo un termine di 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie per il trasferimento.

Se l'indennità d'uscita è già stata trasferita, la persona assicurata è tenuta a restituire l'importo corrispondente alla decurtazione.

8. Accantonamenti tecnici e riserva di fluttuazione

In caso di uscite collettive, oltre alla quota di mezzi liberi, al nuovo istituto di previdenza si trasferisce collettivamente una quota, proporzionale nel rapporto tra capitali di previdenza trasferiti (indennità d'uscita degli assicurati attivi e capitali previdenziali dei beneficiari di rendita) e capitale di previdenza complessivamente disponibile, della riserva di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici.

Il diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione sussiste solo nella misura in cui i rischi attuariali e/o valori patrimoniali siano trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

Un'uscita collettiva provocata volontariamente dal gruppo ai sensi dell'Art. 27h cpv. 5 OPP2 esclude un diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione.

Sulla quota spettante all'effettivo uscente delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici non si addebitano né interessi tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il momento in cui entra in vigore il piano di ripartizione né interessi di mora dal momento in cui entra in vigore il piano di ripartizione.

3. INDIVIDUALIZZAZIONE DEI FONDI LIBERI DISPONIBILI

1. La quota dei capitali previdenziali dell'effettivo uscente rispetto a quelli totali determina la quota dei mezzi liberi da accreditare o del disavanzo tecnico da computare. Eventuali prestazioni d'entrata o acquisti, prelievi anticipati PPA o versamenti a seguito di divorzio effettuati dagli uscenti durante gli ultimi 12 mesi antecedenti il periodo di riferimento della liquidazione parziale non possono essere considerati per la definizione della parte dei capitali previdenziali o del piano di ripartizione.
2. Nel caso sussista un diritto individuale a mezzi liberi, la ripartizione della quota spettante all'effettivo uscente ai sensi del cpv. 1 di mezzi liberi avviene sulla base delle indennità d'uscita individuali comprese nella Fondazione delle persone assicurate ovvero dei capitali previdenziali dei beneficiari di rendita nonché degli anni di contribuzione. Per il computo delle indennità d'uscita individuali non sono prese in considerazione eventuali prestazioni d'entrata o acquisti facoltativi, prelievi anticipati PPA o versamenti a seguito di divorzio effettuati dagli uscenti durante gli ultimi 12 mesi antecedenti il termine del periodo di riferimento della liquidazione parziale.
3. I punti individuali di una persona assicurata si ottengono dalla somma dei punti dell'indennità d'uscita e dei punti degli anni di servizio. I punti dell'indennità d'uscita risultano da ogni millesima parte dell'indennità d'uscita individuale (per i pensionati, il loro capitale previdenziale). I punti degli anni di servizio risultano dalla moltiplicazione degli anni di servizio con il fattore 10. Nel caso dei pensionati, si considera il numero degli anni di servizio al momento del pensionamento.
4. La parte di mezzi liberi che spetta ai destinatari uscenti divisa per la somma dei loro punti individuali ha come risultato il valore per punto; la parte individuale risulta quindi dalla moltiplicazione di questo valore con i punti individuali delle singole persone assicurate o beneficiari di rendita.

4. LIQUIDAZIONE TOTALE

1. Il Consiglio di Fondazione può richiedere lo scioglimento del Fondo.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, l'Autorità di vigilanza decide se le premesse e la procedura per una liquidazione totale sono adempite ed approva il piano di ripartizione.
3. In caso di liquidazione totale bisogna distinguere se essa avviene perché il datore di lavoro intende organizzare il sistema previdenziale in modo diverso (scioglimento organizzativo) o perché il medesimo non occupa più alcun personale oppure per insolvenza della Fondazione.
4. La liquidazione totale avviene secondo principi analoghi a quelli della liquidazione parziale.
5. In caso di scioglimento organizzativo, i capitali previdenziali sono impiegati per l'acquisto nel nuovo istituto di previdenza. Gli accantonamenti attuariali e la riserva di fluttuazione divenuti liberi vengono anch'essi impiegati, nella misura del necessario, per l'acquisto nel nuovo istituto di previdenza; un eventuale importo rimanente è trasferito collettivamente insieme ai mezzi liberi. La riserva contributi del datore di lavoro è trasferita immutata.
6. Se la liquidazione totale avviene a seguito del licenziamento dell'intero personale dei datori di lavoro, i capitali previdenziali delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita devono essere collocati in modo sicuro. Un collocamento sicuro significa tra l'altro che il calcolo del valore attuale delle rendite correnti deve essere calcolato con un tasso d'interesse privo di rischi. Gli accantonamenti attuariali, la riserva di fluttuazione, le riserve contributi dei datori di lavoro e i mezzi liberi sono, nella misura del necessario, utilizzati per l'acquisto delle rendite correnti presso un nuovo istituto di previdenza.

Un'eventuale rimanenza è distribuita ai destinatari in base all'Art. 3, tenendo però in giusta considerazione i mezzi impiegati in precedenza per l'acquisto delle rendite correnti. Se la riduzione del personale è avvenuta in più tappe, allora si considerano anche le uscite avvenute negli ultimi tre anni prima della data di liquidazione. Se le rendite correnti non possono essere acquistate presso una fondazione terza, la Fondazione prosegue la sua attività a meno di una decisione opposta dell'Autorità di vigilanza; gli accantonamenti attuariali e la riserva di fluttuazione sono in questo caso da ricalcolare.

7. In caso di insolvenza della Fondazione, la liquidazione totale avviene in base alle direttive del curatore fallimentare.
8. La ripartizione dei mezzi liberi in caso di liquidazione totale può avvenire in più tappe. In particolare, devono essere costituite riserve sufficienti per i casi previdenziali pendenti e altre spese necessarie per la liquidazione che saranno ripartite in occasione della liquidazione definitiva.

5. PROCEDURA IN CASO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE

1. La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi attuariali riconosciuti. Occorre tuttavia tenere conto in modo adeguato degli interessi di continuazione dell'effettivo restante. Una liquidazione parziale deve essere eseguita in modo tale da consentire successive liquidazioni parziali o una liquidazione totale secondo i medesimi principi.
2. I dettagli di una liquidazione parziale o totale sono indicati in un rapporto scritto. In caso di uscita collettiva si stipula anche un contratto di passaggio tra gli istituti di previdenza coinvolti. Inoltre, devono essere regolate le modalità di trattamento delle rendite correnti e dei casi pendenti.
3. In caso di cambiamenti sostanziali degli attivi o dei passivi intervenuti tra la data di riferimento della liquidazione parziale e quella di trasferimento dei mezzi, gli accantonamenti tecnici da trasferire, la riserva di fluttuazione, i mezzi liberi e/o l'attribuzione del disavanzo dovranno essere adeguati di conseguenza. Un cambiamento è considerato sostanziale se gli attivi o i passivi variano almeno del 10%.
4. L'eventuale piano di ripartizione si esegue – in ossequio alla dottrina e alla giurisprudenza vigente in questa materia – sulla base dei principi esposti nell'Art. 3.
5. Il Consiglio di Fondazione informa le persone assicurate e i beneficiari di rendita sul contenuto del piano di ripartizione e garantisce loro la possibilità di consultazione del bilancio commerciale, dello rapporto attuariale e della relazione della liquidazione parziale, in ossequio all'Art. 53d, cpv. 5 LPP.
6. I destinatari hanno il diritto, entro 30 giorni dal momento in cui sono stati informati dal Consiglio di Fondazione, di inoltrare ricorso presso il Consiglio di Fondazione stesso contro il contratto o singoli punti in esso contenuti. Il Consiglio di Fondazione decide in merito al ricorso in modo definitivo e comunica ai ricorrenti la sua decisione per iscritto, indicando che il ricorrente può sottoporre la questione entro 30 giorni all'Autorità di vigilanza.
7. I destinatari hanno il diritto di far verificare dalla competente Autorità di vigilanza – in ossequio all'Art. 53d cpv. 6 LPP – le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Contro la decisione dell'Autorità di vigilanza può essere fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

6. ASSUNZIONE DI COLLETTIVI

1. In caso di integrazione di un collettivo di un altro istituto di previdenza, i diritti a prestazioni personali e in aspettativa delle persone assicurate non possono venire diminuiti.
2. L'effettivo da integrare collettivamente deve riscattarsi negli accantonamenti attuariali, nella riserva di fluttuazione e nei mezzi liberi. Qualora i mezzi trasferiti si rivelassero insufficienti, l'effettivo integrato viene gestito separatamente dagli altri destinatari con un conto debitori, questo finché tale conto non sia ammortizzato.
3. Il conto debitori al momento dell'integrazione corrisponde alla differenza tra mezzi liberi necessari al riscatto completo e quelli effettivamente trasferiti. Quest'ultimo importo può anche essere negativo. L'importo del conto debitori viene successivamente ricalcolato nell'ambito di un bilancio tecnico, e corrisponde alla differenza tra mezzi liberi necessari al riscatto alla data di riferimento del bilancio tecnico e quelli risultanti dall'evoluzione dell'importo originale trasferito. L'evoluzione dei mezzi liberi per l'effettivo integrato ancora presente nella Fondazione e di quelli dell'effettivo restante avviene sulla base dell'analisi degli utili e dei disavanzi esposta nel bilancio tecnico.
4. I dettagli concernenti l'integrazione di un collettivo sono contenuti in un contratto di passaggio stipulato tra gli istituti di previdenza coinvolti. Il contratto di passaggio elaborato dai Consigli di Fondazione deve essere verificato dall'organo di controllo e dal perito in materia di previdenza professionale e reso noto all'Autorità di vigilanza.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Con la decisione dell'Autorità di vigilanza, il presente Regolamento sulla liquidazione parziale e totale e sull'assunzione di collettivi entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 e sostituisce tutte le disposizioni precedenti in materia.

Il presente regolamento è consultabile su Intranet. Per eventuali dubbi d'interpretazione, il testo ufficiale di riferimento è quello redatto in lingua italiana.

Approvato dal Consiglio di Fondazione

Lugano, il 31 gennaio 2018